

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

TD MEPA PER IL RINNOVO DEL CANONE DEI SOFTWARE INAZ IN USO PRESSO L'ISTITUTO E DI N. 30 GIORNATE DI ASSISTENZA OPERATIVA PER L'ANNO 2017, EX D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 3 CIG: 6937197410

PREMESSA

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura del servizio oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

Art. 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

- 1. Attivazione contratto per il rinnovo del canone dei software INAZ in uso presso l'Istituto e di n. 30 giornate di assistenza operativa per l'anno 2017 in favore della ditta INAZ srl, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b, punto, in conformità con quanto previsto da tutti gli atti della procedura di scelta del contraente.
- 2. Il servizio fornito, ove previsto dalla legislazione vigente, dovrà rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento. Il servizio dovrà inoltre essere conforme alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
- 3. Dell'aggiudicazione della fornitura a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata tramite il sito www.acquistinretepa.it e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.

Art. 2

(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO)

- 1. Le parti, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione del servizio in favore della ditta aggiudicataria, dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 3;
 - b) avvio del servizio, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
 - c) <u>messa in uso e attestazione di regolare esecuzione</u>, secondo quanto disposto nel successivo art. 5:
 - d) <u>fatturazione e pagamenti</u>, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
 - e) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 7.

Art. 3

(DEPOSITO CAUZIONALE)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, qualora l'Amministrazione appaltante ne faccia espressa richiesta e comunque nel caso di forniture per importi superiori a Euro 20.000,00 (ventimila/00) I.V.A. esclusa, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia

TIMERO E FIRMA	PER ACCETTAZIONE:	Pag. 1 di 4
IIIVIDKU E FIKIVIA	TENACCEITAZIONE:	ray. I ul 4



- fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
- 3. La ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare ricevuta dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario dell'imposta di bollo ai sensi del decreto 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4

(AVVIO DEL SERVIZIO)

- 1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare, tramite il portale www.acquistinretepa.it, la comunicazione di aggiudicazione per il servizio oggetto della fornitura.
- 2. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla scheda tecnica .
- 3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla data di ricevimento del documento di stipula e comunque previo accordo con il responsabile della struttura di destinazione e/o altra persona all'uopo incaricata, i cui nominativi e recapiti saranno indicati nella trattativa diretta.

Art. 5

(MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)

- 1. La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese le operazioni necessarie alla messa in uso del servizio fornito, sino al raggiungimento della piena funzionalità dello stesso.
- 2. Nel caso in cui l'esito della verifica sia <u>positivo</u>, l'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 6. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
- 3. Nel caso in cui l'esito della verifica sia <u>negativo</u>, la ditta fornitrice ha l'obbligo di adempiere alle prestazioni contrattuali entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo. In caso contrario incorrerà nelle penali previste dal successivo articolo 7.

Art. 6

(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

- 1. La Ditta fornitrice dovrà <u>indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero della TD.</u> Inoltre, <u>sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG</u> relativo alla fornitura in questione.
- 2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza esigibile presso il Cassiere dell'Ente, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata. <u>La commissione bancaria per l'accredito del bonifico sarà a carico della ditta aggiudicataria.</u>
- 3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
- 4. E' fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.

IIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE:	Pag. 2 di	1
HWIDKU E FIRMA PER ACCETTAZIONE:	Pag. 2 u	. 4



- 5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad <u>indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche</u>, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
- 6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della <u>legge</u> <u>244/2007</u>, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito <u>www.fatturapa.gov.it</u>. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

Art. 7 (PENALI)

- 1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
- 2. Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio, messa in uso e prove funzionali del servizio oggetto del contratto di fornitura per cause non imputabili all'Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 3, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8 (FORO)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ΓΙΜΒRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _		Pag. 3 di 4
		(Timbro e firma del legale rappresentante)
(data)	LA DITTA:	
		PER ACCETTAZIONE



Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 3, commi 1 e 3; art. 5; art. 6, commi 2 e 4; art. 7, commi 2 - 3 - 4 - 5; art. 8.

		PER ACCETTAZIONE
(data)	LA DITTA:	
		(Timbro e firma del legale rappresentante)